

VIDEONEWS LAVORO DEL 10 LUGLIO 2015

Pensioni anticipate: Boeri propone il solo contributivo

Il presidente dell'Inps, Tito Boeri ha presentato mercoledì alla Camere la relazione annuale dell'Istituto di Previdenza che contiene la sua proposta di riforma del sistema previdenziale. I principi di base sono semplificazione e unificazione dei vari regimi, separazione tra assistenza e previdenza, flessibilità in uscita. Il tutto al fine di migliorare la gestione delle risorse e di fornire mezzi di sussistenza soprattutto ai ceti a maggior rischio di povertà.

In tema di assistenza la bozza Boeri propone un **reddito minimo garantito per la protezione sociale dei soggetti da 55 anni in su** che in caso di disoccupazione hanno gravi difficoltà a trovare un impiego alternativo. Questa assistenza andrebbe «finanziata dalla fiscalità generale», mentre la previdenza andrebbe del tutto separata perché va intesa come «prestazione assicurativa, che prevede trasferimenti tra generazioni diverse, e che garantisce diritti proporzionati ai contributi versati». A questo fine andrebbero infatti eliminati gli squilibri nei trattamenti previdenziali di diverse categorie di pensionati, che ora sono molto differenziati e non si basano su diversi livelli contributivi ma su diversi tassi di rendimento di quanto versato. Anche la proposta per aumentare la **flessibilità in uscita dal lavoro, già anticipata un paio di giorni fa, prevede un sistema di calcolo dell'assegno di pensione esclusivamente con il metodo contributivo**, da ottenere, a partire dai 57/58 anni, come previsto ora per le lavoratrici, con almeno 35 anni di contributi. Per rispondere alla maggiore aspettativa di vita e alle difficoltà finanziarie che produce, c'è anche la previsione per chi già riceve un assegno previdenziale, di versare ancora contributi, che poi possono diventare un supplemento alla pensione, gestibile quindi in maniera molto individualizzata.

Un altro punto ai fini della semplificazione e razionalizzazione è la proposta **di unificare le pensioni dei regimi diversi**, inclusa la gestione separata, eliminando gli oneri nei ricongiungimenti.

Il presidente Boeri ha sottolineato come **la sua proposta si autofinanzia** quindi rispetta i vincoli di bilancio ed è attuabile da subito anche dal punto di vista amministrativo/organizzativo. La relazione ha provocato una generale levata di scudi da parte dei sindacati e reazioni diverse dai vari partiti ed è ora al vaglio del Governo.

Mobilità: non decade con il lavoro intermittente

Il **contratto di lavoro intermittente** anche a tempo indeterminato non comporta la cancellazione dalla liste di mobilità. Questo in sintesi viene affermato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CHE con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il Ministero muovendo dall'art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991, ai sensi dei quali il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, afferma che **il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato ha caratteri di atipicità** che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato **e non comporta quindi, ai sensi dell'art. 9, comma 6 lett. a), della L. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.** Il Ministero rammenta inoltre che la durata

della prestazione nel lavoro intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari e solo "in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato" (art. 34, comma 2 bis, del D. Lgs. 276/2003).

Rinnovo CCNL marittimi

Il 1° luglio 2015 a Roma, presso la sede della Confederazione Italiana Armatori, è stato sottoscritto tra Confitarma, Fedarlinea, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, l'accordo per il rinnovo sia della parte normativa che della parte economica dei contratti collettivi di lavoro del settore marittimo, accordo che avrà validità fino al 31 dicembre 2017.

Il rinnovo dei CCNL scaduti il 31 dicembre 2010 interessa circa 54.500 marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana a cui si aggiungono 7.800 addetti a terra, per un totale di circa 62.000 lavoratori. Per quanto riguarda gli incrementi retributivi le parti hanno cercato da un lato di dare una risposta economica soddisfacente ai lavoratori e dall'altro di rendere sostenibili per le aziende i maggiori oneri contrattuali. L'aumento retributivo, in linea con le intese interconfederali sulla materia, verrà suddiviso in tre tranches. Per la parte normativa gli elementi di maggiore spicco sono:

- **semplificazione e razionalizzazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro** per i diversi comparti del settore marittimo. In quest'ottica è stato deciso anche di accorpare i vari CCNL del settore in un Contratto Unico Collettivo Nazionale di lavoro del settore privato dell'industria armatoriale;
- definizione di un **nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro molto semplificato applicabile ai marittimi impiegati su navi da carico** armate da imprese che operano su traffici internazionali;
- introduzione nel CCNL dei rimorchiatori della possibilità di definire, attraverso la contrattazione integrativa aziendale e in presenza di condizioni operative idonee, **organizzazioni del lavoro a bordo più flessibili**, tali da consentire di raggiungere livelli di produttività paragonabili a quelli delle imprese concorrenti degli altri paesi dell'Unione Europea.

Durc on line: nuove istruzioni

Sul rilascio del Durc on line in funzione dal 1 luglio scorso un comunicato congiunto INPS- INAIL- Casse edili del 6.7.2015 sottolinea che lo Sportello Unico previdenziale non va utilizzato tranne che per alcune tipologie di aziende . **Nel Messaggio INPS n. 4580** gli istituti interessati avvertono che si sono verificati problemi con alcuni utenti che " *Nonostante l'avviso pubblicato nell'home page dell'applicativo, nella giornata del 1° luglio alcuni stazioni appaltanti, hanno continuato ad effettuare richieste di Durc selezionando le nuove tipologie disponibili, indicando dati incongruenti con le stesse*". Il messaggio specifica quindi che il sito " **Sportello unico previdenziale**" non è più utilizzabile tranne che per i soggetti previsti dall'art. 9, comma 1, del D.M. 30.1.2015 per cui *per tutte le richieste con data 1° luglio 2015 pervenute tramite Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste non deve essere effettuata alcuna istruttoria e non sarà emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc On Line. (...)* L'unica richiesta effettuabile

in www.sportellounicoprevidenziale.it è "Altra Tipologia" per "Altri usi consentiti dalla legge", la quale offre solo le seguenti opzioni

- DURC con certificazione crediti P.C.C.
- DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
- DURC regolarizzazione extracomunitari
- DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo".

Indennità di licenziamento con prelievo fiscale differenziato

Il Dlgs 23/2015 di attuazione del Jobs act prevede nuove modalità di calcolo delle indennità collegate al licenziamento del lavoratore sulle quali il trattamento fiscale sarà differenziato sulla base delle modalità di licenziamento e dal momento del pagamento. Per quanto riguarda **le indennità collegate al licenziamento nullo o inefficace, il lavoratore potrà ricevere**, su decisione del giudice o un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento a «titolo di risarcimento del danno subito»; oppure un'indennità «sostitutiva della reintegrazione», pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, non soggetta a contribuzione previdenziale. La prima indennità "risarcitoria" è soggetta a tassazione separata se il rapporto di lavoro cessa effettivamente. Se invece questo il lavoratore viene reintegrato si applicherà la tassazione ordinaria per la parte riferita totalmente all'anno di riferimento; oppure in caso di periodo distribuito su più anni, tassazione ordinaria per la prima parte e separata per la parte degli arretrati.

L' **indennità sostitutiva** della reintegra invece è sottoposta a tassazione separata sulle somme percepite, al netto delle spese legali sostenute, e al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con la stessa aliquota del Tfr.

Analoghe considerazioni dovrebbero valere per le indennità corrisposte per licenziamenti con vizi formali e procedurali sia individuali che collettivi.

Anche quando il datore di lavoro eroga un'indennità per **l'illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo** la somma pagata è soggetta a tassazione separata con la stessa aliquota determinata agli effetti del Tfr.

In caso di **conciliazione**, con cessazione del rapporto di lavoro e in assenza di giudizio al lavoratore spetta un importo pari a una mensilità per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, l'art 23 del decreto prevede specificamente che esso non costituisca reddito imponibile ai fini Irpef, non sia soggetto a contributi né alle addizionali IRPEF.

Decreto coefficienti contributivi 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, il Decreto di revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia. Il decreto ridefinisce i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura indicata dalla tabella allegata al Decreto. I nuovi valori saranno in vigore dal 1 gennaio 2016.